

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>	Giunta Comunale (G.C.)	
		Nr. 134	Data 06/10/2020
	OGGETTO: APPROVAZIONE RETRIBUZIONE SEGRETARIO TITOLARE COMUNE DI BORGIO TICINO.		

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE RETRIBUZIONE SEGRETARIO TITOLARE COMUNE DI BORGIO TICINO.

Originale

L'anno 2020 addì 6 del mese di Ottobre alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
3) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI
4) Mastroianni Maria	Assessore	SI
5) Gugliotta Michele	Assessore	SI

Assiste il Segretario Comunale F.F. Dott. Gugliotta Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE RETRIBUZIONE SEGRETARIO TITOLARE COMUNE DI BORGO TICINO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione C.C. n. 18 in data 09.06.2020 è stata approvata la nuova Convenzione del servizio di segreteria convenzionata tra i Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia ed Agrate Conturbia;
- che con decreto del Sindaco n. 8 prot. n. 11575 in data 01.09.2020, il dott. Michele REGIS MILANO, Segretario Generale iscritto alla fascia professionale III, a decorrere dal 01.10.2020, è stato nominato nell'unico servizio di segreteria convenzionata tra i Comuni di Borgo Ticino, Varallo Pombia ed Agrate Conturbia, con Borgo Ticino capo convenzione;
- che con decreto Prefettizio n. 12 del 27.08.2020, il dott. Michele REGIS MILANO è stato assegnato quale titolare del Comune di Borgo Ticino Comune di cl. III, a fare data dal 01.10.2020;
- che decreto n. 10 in data 01.10.2020, è stato inoltre conferito a detto funzionario, le ulteriori funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa a decorrere dal 01.10.2020, in esecuzione all'art. 94, comma 4 lett. d) e combinato art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 n. 267 e s.m.i.;
- che con la nuova nomina a titolare di questo Comune del medesimo segretario comunale dott. Michele REGIS, è volontà di questo Comune proseguire nel nuovo rapporto senza soluzione di continuità;

OSSERVATO:

- che l'art. 41, comma 4 del C.C.N.L. 1998 - 2001 dei segretari comunali e provinciali, al comma 4, prevede la possibilità della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per i Comuni di cl. III in € 7.837,59= per 13 mensilità che l'art. 1 del contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 19.12.2002, consente di maggiorare fino al 50% della retribuzione di posizione in godimento, pari a complessivi € 3.918,80= (per 13 mensilità), in presenza di oggettive condizioni di valutazioni attinenti a funzioni e compiti aggiuntivi non istituzionalmente per il segretario comunale,

RITENUTO:

- di provvedere pertanto alla presa d'atto della retribuzione, comprensiva dell'erogazione delle maggiorazione dell'indennità di posizione prevista dall'art. 41, comma 4 e 5, del C.C.N.L. 1998 - 2001 dei Segretari comunali e Provinciali, nella misura annua a decorrere dal 01.10.2014, rispettivamente:

1) trattamento stipendiale:	€ 39.979,32 (€ 3.331,61 x 12 mensilità)
2) retribuzione di posizione:	€ 7.234,68 (€ 602,89 x 12 mensilità)
3) maggiorazione posizione - art. 41, c.4	€ 3.617,28 (€ 301,44 x 12 mensilità)
4) indennità di vacanza contrattuale:	€ 241,92 (€ 20,16 x 12 mensilità)
5) indennità di vacanza contrattuale:	€ 279,84 (€ 23,32 x 12 mensilità)
6) indennità di convenzione	€ 1.069,86 (€ 1.069,86 x 12 mensilità)
7) tredicesima mensilità:	€ 5.349,28 (€ 3.331,61 + 602,89 + 301,44 + 20,16 + 23,32 + 1.069,86);

DATO ATTO:

- che il medesimo funzionario si è dichiarato disponibile, a seguito della nomina a Responsabile di servizio su richiamata, a confermare l'assunzione delle maggiori funzioni derivanti, previo riconoscimento della maggiore dell'indennità di posizione di cui al succitato art. 41 C.C.N.L. 1998 - 2001;

OSSERVATO:

- che a seguito dell'espresso richiamo alle circolari del Ministero dell'interno prot n. 485-E del 24.03.2015 e prot n. 3782-E del 18.06.2015, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione di cui all'art. 41, comma 4 e 5 del C.c.n.l. 1998 - 2011 dei segretari comunali e provinciale nella misura annua a decorrere dal 01.01.2014, occorre fare riferimento alla classe di appartenenza di questo Comune, come sopra evidenziato rispetto alla fascia di iscrizione del Segretario de quo iscritto all'Albo in fascia B* n.ro 6360;

RITENUTO:

- di dovere provvedere quindi alla presa d'atto della modifica dell'attuale retribuzione in godimento derivante al Segretario comunale dott. Michele REGIS MILANO, rispetto all'iniziale titolarità della sede convenzionata dei Comuni di Borgo Ticino – Varallo Pombia ed Agrate Conturbia, risultando detti due ulteriori Comuni sede vacante, quale di seguito:

1) trattamento stipendiale:	€ 39.979,32 (€ 3.331,61 x 12 mensilità)
2) retribuzione di posizione:	€ 7.234,68 (€ 602,89 x 12 mensilità)
3) maggiorazione posizione - art. 41, c.4	€ 3.617,28 (€ 301,44 x 12 mensilità)
4) indennità di vacanza contrattuale:	€ 241,92 (€ 20,16 x 12 mensilità)
5) indennità di vacanza contrattuale:	€ 279,84 (€ 23,32 x 12 mensilità)
6) indennità di convenzione	€ 1.069,86 (€ 1.069,86 x12 mensilità)
7) tredicesima mensilità:	€ 5.349,28 (€ 3.331,61 +602,89+301,44+ 20,16 + 23,32+1.069,86);

- di prendere atto, in rapporto all'applicazione degli articoli contrattuali soprarichiamati, della nuova retribuzione in godimento del segretario comunale sopradescritta, dando ampio mandato all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti derivanti a decorrere dalla retribuzione dal 01.10.2020;

RICHIAMATO ALTRESI':

- Il d.l. n. 90/2014, come convertito con l. n. 114/2014, all'art. 10 comma 2 bis che prevede:
((2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come costituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

PRESO ATTO:

- della posizione della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 21 del 4 giugno 2015 della Sezione delle Autonomie, che ha enunciato, sinteticamente, i seguenti principi di diritto : *“Alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.”*, che pur prendendo atto delle interpretazioni del Giudice del Lavoro, ritiene insussistenti le problematiche interpretative inerenti all'art. 10, comma 2 bis del d.l. n. 90/2014;

- che la Sezione Autonomie (Del.21/2015) faceva quindi proprio l'orientamento più rigoroso ritenendo che i diritti di rogito competessero esclusivamente ai Segretari di fascia C, mentre, al contrario, la erogazione non fosse applicabile ai Segretari che godessero di un trattamento equiparato alla dirigenza, sia per effetto dell'appartenenza alle fasce A e B, sia per effetto del *“galleggiamento”* sull'indennità più alta di eventuali dirigenti presenti nell'Ente previsto dall'art.41 del CCNL 2001;

ATTESO:

- che secondo i Giudici del Lavoro l'attribuzione di quota dei diritti di rogito, per la prima categoria, sarebbe dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione;
- per la seconda categoria, il legislatore non avrebbe inteso fare distinzioni relative alla fascia professionale di inquadramento del Segretario, cioè al trattamento stipendiale, ma si sarebbe limitato a subordinarne la titolarità dei suddetti emolumenti secondo un "*criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza*". (Cfr. Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, del 26/01/2017, n. 23), per cui secondo il citato orientamento, i diritti di rogito spetterebbero anche ai segretari di fascia "A" e "B" che rogano in Enti, privi della dirigenza;
- che le numerose sentenze di condanna delle Amministrazioni al pagamento dei diritti di rogito (Tribunale di Pordenone sent. 77/2017 per il Comune di Spilimbergo, Tribunale di Pordenone sent. 78/2017 per il Comune di San Giorgio della Richinvelda, Tribunale di Udine sent.n. 215/2017 per i Comuni di Forni Avoltri, Comeglians, Rigolato e Sauris);
- che la Corte di Appello di Brescia con sentenza 272/2017 ha accolto il ricorso del Segretario contro una delle rarissime sentenze di primo grado conformi all'orientamento della Corte dei Conti -Tribunale di Bergamo 817/2016 - e il Comune, a fronte di un valore di circa € 3.800,00= di diritti di rogito, è stato condannato alle spese per € 4.300,00=, venendo così a determinare una situazione di pregiudizio per le finanze dell'Ente che appare contrastante con le istanze di tutela della situazione finanziaria degli Enti che avevano ispirato l'interpretazione rigorosa di sistema fatta propria dalla Sezione Autonomie su citata;
- che con la cessazione di figure dirigenziali all'interno del Comune di Borgo Ticino, siano venute meno le condizioni ostative mosse dalla posizione della C.d.C. - Sez. Autonomie (Del. n. 21/2015);

PRESO ATTO:

- che rispetto al pronunciamento della Sezione Autonomie su citata, la Sezione Plenaria di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo, con deliberazione n. 15 del 19.03.2018 ha confutato la tesi della Sezione delle Autonomie ed ha riconosciuto i diritti di rogito a tutti i segretari comunali a prescindere dalla fascia retributiva contrattuale di appartenenza nei Comuni **privi di dirigenti**: *«i diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai Segretari comunali operanti in Enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del Segretario»*.
- che da detta deliberazione sembrerebbe ricavarci la chiusura quindi della controversa posizione dei giudici contabili rispetto ai giudici del lavoro rispetto all'assegnazione ai Segretari comunali che operano nei comuni privi della dirigenza, aprendo un contrasto tra entrambi gli organi di vertici della magistratura contabile;

CHE da ultimo in merito è intervenuta la Sezione Autonomia della Corte dei Conti con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, pronunciandosi nei seguenti termini: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

OSSERVATO:

- che alla luce dei pareri e delle pronunce giurisprudenziali su citate, si debba pertanto considerare acquisito il principio per il quale i compensi dei diritti di rogito, non vadano erogati ai segretari che svolgono attività nei comuni ove è presente la dirigenza;

- che inoltre le modalità di calcolo di detto compenso comporti la liquidazione del 100% di quanto incassato dal Comune, rimanendo ovviamente il tetto di 1/5 del trattamento annuo in godimento;

RITENUTO:

- di dovere pertanto al riconoscimento della liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale di questo Comune, che matureranno a decorrere dal 01.10.2020 *"in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento."*;

PRESO ATTO del parere dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

OSSERVATO la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, la nuova retribuzione, comprensiva dell'erogazione delle maggiorazioni dell'indennità di posizione prevista dall'art. 41, comma 4 del C.C.N.L. 1998 - 2001 dei S.C.P. nella misura annua descritta in narrativa, a decorrere dal 01.10.2020, rispettivamente:

1) trattamento stipendiale:	€ 39.979,32 (€ 3.331,61 x 12 mensilità)
2) retribuzione di posizione:	€ 7.234,68 (€ 602,89 x 12 mensilità)
3) maggiorazione posizione - art. 41, c.4	€ 3.617,28 (€ 301,44 x 12 mensilità)
4) indennità di vacanza contrattuale:	€ 241,92 (€ 20,16 x 12 mensilità)
5) indennità di vacanza contrattuale:	€ 279,84 (€ 23,32 x 12 mensilità)
6) indennità di convenzione	€ 1.069,86 (€ 1.069,86 x 12 mensilità)
7) tredicesima mensilità:	€ 5.349,28 (€ 3.331,61 + 602,89 + 301,44 + 20,16 + 23,32 + 1.069,86);

2) Di dare atto che tutte le voci stipendiali suddette vengono ripartite, secondo le quote previste, con gli altri due comuni della convenzione di segreteria in essere, in base ai provvedimenti adottati dagli stessi;

3) Di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il riconoscimento della liquidazione dei diritti di rogito al Segretario Generale di questo Comune, che matureranno a decorrere dal 01.10.2020 *"in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*, nei confronti quindi del Segretario Generale dott. Michele REGIS MILANO;

4) Di dare atto dell'assunzione della spesa per detti diritti che troverà imputazione in sede di bilancio 2020, approvato e successive variazioni, dando ampio mandato all'ufficio di ragioneria del servizio finanziario per i successivi provvedimenti, tenuto conto della recente nomina di detto funzionario quale titolare della Segreteria di questo Comune;

5) Di dichiarare con successiva votazione unanime l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 213

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria

Oggetto: APPROVAZIONE RETRIBUZIONE SEGRETARIO TITOLARE COMUNE DI BORGIO TICINO.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/10/2020



Il Responsabile di Settore
Dott. Regis Milano Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/10/2020



Responsabile del Servizio Finanziario
Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

Gugliotta Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13/10/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 13/10/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 06/10/2020

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 13/10/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Regis Milano Michele

